



*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*  
*Direzione Infrastrutture e Servizi Media*

**DETERMINA N. 1/16/DIS**

**VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 43 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N.177 IN MERITO ALL'OPERAZIONE DI CONCENTRAZIONE REALIZZATA MEDIANTE L'ACQUISIZIONE DALLA SOCIETÀ EFFE TV S.R.L. DA PARTE DELLA SOCIETÀ SKY ITALIA S.R.L. DELL'AUTORIZZAZIONE PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI, DEL MARCHIO "LA EFFE" E DELLA CORRISPONDENTE NUMERAZIONE DEL PIANO DI NUMERAZIONE DEI CANALI DELLA TELEVISIONE DIGITALE TERRESTRE**

**IL DIRETTORE**

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *"Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici"*;

VISTA decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 208 *"Proroga di termini previsti da disposizioni legislative"*.

VISTA la delibera n. 658/15/CONS del 1 dicembre 2015, allegato A, recante *"Procedimento per la valutazione delle dimensioni economiche del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC) per l'anno 2014"*;

VISTA la delibera n. 368/14/CONS dell'8 giugno 2014, recante *"Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di*



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni* *Direzione Infrastrutture e Servizi Media*

*proprietà, delle società radiotelevisive e dei procedimenti di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177”;*

VISTA la nota pervenuta il 24 dicembre 2015 (prot. n. 83215), con la quale la società Sky Italia S.r.l. ha comunicato di aver acquisito dalla società Effe Tv S.r.l. il titolo autorizzatorio per la fornitura di servizi media audiovisivi in chiaro destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri, in ambito nazionale, con il marchio “*la Effe*” nonché la corrispondente numerazione del Piano di numerazione automatico dei canali della televisione digitale terrestre;

RILEVATO e CONSIDERATO quanto segue:

1. l’Autorità ai sensi dell’articolo 43, comma 1, del Testo Unico è tenuta, in occasione di operazioni di concentrazione o intese, a verificare il rispetto dei principi enunciati dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dello stesso articolo;

2. la società Sky Italia S.r.l, soggetto cessionario/subentrante, risulta essere:

- società con socio unico, con sede legale in Via Monte penice 7, 20138 – Milano (MI), P.I. e iscrizione al Registro delle imprese di Milano n. 04619241005, iscritta al registro degli operatori della comunicazione (ROC) con il numero 9310 e operante nel sistema integrato delle comunicazioni (SIC) in qualità di fornitore di servizi di media audiovisivi, di editore di stampa periodica e di editoria elettronica, anche per il tramite di internet e di concessionaria di pubblicità;
- soggetto giuridico avente il seguente assetto amministrativo - presidente del Consiglio di amministrazione: David Jeremy Darroch, c.f. n. *omissis*; amministratore delegato: Andrea Zappia, c.f. n. *omissis*; consiglieri: Andrew John Griffith, c.f. n. *omissis*; Domenico Carlo Fausto Labianca, c.f. n. *omissis*;
- controllata al 100% dalla società Sky Italia Holding S.p.a., società di diritto italiano che controlla al 100% anche la società Nuova Società televisiva Italiana S.r.l.; Sky Italia Holding S.p.a. è controllata al 100% dalla società Sky UK Limited, a sua volta controllata dalla società Sky PLC, (società quotata alla borsa di Londra e non soggetta al controllo di alcuna società) che pertanto esercita attività di direzione e coordinamento sulla cessionaria;
- controllante il 100% del capitale delle seguenti società:



*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*  
*Direzione Infrastrutture e Servizi Media*

Sky Italia Network Service S.r.l. (non svolgente nessuna delle attività previste nel SIC); Telepiù S.r.l. (società non svolgente nessuna delle attività previste nel SIC) controllata a sua volta al 100% dalla Sky Italia Network Service S.r.l.;

- la società Sky Italia S.r.l. detiene i seguenti titoli abilitativi:

- un'autorizzazione generale per l'attività di fornitore di servizi interattivi associati e l'attività di fornitore di servizi ad accesso condizionato, compresa la *pay per view*, ai sensi dell'art. 31 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi;

- n. 24 autorizzazioni per la diffusione di servizi di media audiovisivi, su satellite, frequenze terrestri, IPTV, rete Internet e reti mobili. In particolare, la società irradia su frequenze terrestri n. 3 servizi di media audiovisivi per i marchi:

- “Cielo” (Determina MISE n. DGSCER/DIV. III/90064);

- “Sky Tg24” (Determina MISE n. DGSCER/DIV. III/2001/LR);

- “MTV8” (Determina MISE n. DGSCER/DIV. III/27161), tramite la società Nuova Società Televisiva Italiana s.r.l., controllata dalla Sky Holding S.p.A.;

- n. 2 autorizzazioni, attualmente non in uso, per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze digitali terrestri per i marchi “Cielo 2” e “Cielo Sport” (già “Sky Arte”) (Determine MISE nn. DGSCER/DIV.III/60576 e DGSCER/DIV.III/60578 del 17 settembre 2010);

- abilitazione per la trasmissione di servizi di media audiovisivi su reti DVB-H, giuste dichiarazioni al Ministero per lo sviluppo economico (rese nelle date del 26 maggio 2006, 30 agosto 2006, 1 dicembre 2006, 12 dicembre 2006, 27 novembre 2009 e 18 dicembre 2009), ai sensi della Delibera n. 435/01/CONS;

3. la società Effe Tv S.r.l, soggetto cedente/subentrato, risulta essere:

- società con sede legale in Via Tucidide n. 56, 20134 – Milano (MI), P.I. 07992270962, iscritta al Registro delle imprese di Milano n. 04619241005, nonché al registro degli operatori della comunicazione (ROC) con il numero 23407 e operante nel sistema integrato delle comunicazioni (SIC) in qualità di fornitore di servizi di media audiovisivi;

- la società Effe Tv S.r.l. detiene i seguenti titoli abilitativi:



*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*  
*Direzione Infrastrutture e Servizi Media*

- n. 1 autorizzazione per la diffusione di servizi di media audiovisivi su frequenze terrestri per il marchio “*la Effe*” (Determina MISE n. DGSCER/UFFFF/002755 del 31 gennaio 2007;

4. l’operazione in esame è stata posta in essere attraverso contratto di compravendita autenticato in data 22/12/2015 dal notaio Dott. G. Giordano di Milano (rep. N. 8.390, racc. n. 4.731 ed ivi registrato in data 23/12/2015, serie 1T, numero 60887), con cui la società Effe Tv S.r.l. ha ceduto alla società Sky Italia S.r.l. l’autorizzazione in ambito nazionale per la fornitura di programmi televisivi in chiaro destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri con il marchio “*la Effe*”, rilasciata alla stessa società nella data e con gli estremi del provvedimento sopra citati, e la corrispondente numerazione del Piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre attribuita alla medesima società con determina prot. n. DGSCER/DIV.III/82592 del 24/11/2010;

5. con riferimento al rispetto dei limiti del numero di autorizzazioni per programmi radiofonici o televisivi cumulabili dallo stesso fornitore di contenuti di cui all’articolo 43, commi 7 e 8, del Testo unico, si rileva che l’operazione in esame, determinando l’acquisizione da parte della società Sky Italia S.r.l. di un solo ulteriore programma televisivo rispetto a quelli attualmente eserciti, non comporta il superamento della soglia del 20% del totale dei programmi televisivi irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale;

6. in merito alle valutazioni del rispetto dei limiti anticoncentrativi di cui all’articolo 43, commi 9 e 10, del Testo unico si rileva che, per quanto concerne l’anno 2014, il gruppo Sky Italia ha conseguito ricavi rilevanti ai fini SIC corrispondenti al 15,4% del SIC, come quantificato dalla delibera n. 658/15/CONS (euro 17.137 milioni); pertanto, in considerazione della natura dell’operazione, la cessione in esame non risulta idonea a consentire da parte del gruppo Sky Italia il conseguimento di ricavi superiori al 20% dei ricavi complessivi del SIC;

7. ai fini delle verifiche di cui all’articolo 43, comma 11, del Testo Unico, le società partecipanti all’operazione in questione non conseguono ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche, così come definito ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259;

8. ai fini delle verifiche di cui all’articolo 43, comma 12, del Testo Unico, l’operazione medesima non comporta l’acquisizione di partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o la costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani;

VISTI gli atti del procedimento;



*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*  
*Direzione Infrastrutture e Servizi Media*

**DETERMINA**

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16 del Regolamento adottato con delibera n. 368/14/CONS del 17 luglio 2014.

La presente determina è notificata al soggetto istante e pubblicata nel sito *web* dell'Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Roma, 15 gennaio 2016

**IL DIRETTORE**  
Antonio Provenzano